

Norme per il contrasto della violenza nei confronti del personale sanitario

*Conversione in legge del decreto-legge
1° ottobre 2024, n. 137*

ADP

SENATORE ANTONIO DE POLI




Premessa

Il 2 ottobre 2024 è entrato in vigore il d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, che ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni.

Il provvedimento è finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Il decreto-legge è stato convertito in legge, con alcune modifiche, il 13 novembre 2024.



Lesioni al personale sanitario, socio-sanitario e in servizio di sicurezza complementare

- L'art. 583-*quater* c.p. prevede già la pena della reclusione da 2 a 5 anni per il reato di lesioni:
 - al personale sanitario e socio-sanitario;
 - a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle professioni sanitarie o socio-sanitarie.
- La stessa pena viene ora riconosciuta anche in caso di lesioni al personale che svolge servizi di sicurezza complementari a tali professioni.
- In caso di lesioni gravi la pena è la reclusione da 4 a 10 anni;
- alle lesioni gravissime si applica la pena della reclusione da 8 a 16 anni.



Danneggiamento dei beni degli ospedali

- Viene introdotto il reato di danneggiamento dei beni destinati al servizio sanitario o socio-sanitario commesso (art. 635, quarto comma c.p.):
 - ✓ all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private;
 - ✓ con violenza alla persona o minaccia;
 - ✓ unitamente al reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
- È prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro.
- Se il fatto è commesso da più persone, la pena è aumentata.



Arresto obbligatorio in flagranza

Diviene obbligatorio l'arresto in flagranza:

- per il reato di lesioni al personale sanitario e socio-sanitario e di chiunque svolga attività ausiliarie ad esse funzionali;
- per il reato di danneggiamento dei beni destinati al servizio sanitario o socio-sanitario o comunque presenti nelle strutture.



Arresto in flagranza differita

Si prevede l'arresto in flagranza differita per:

- i delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle strutture.

Ai fini dell'arresto "in flagranza differita", è necessario che sia attestata in modo inequivocabile la realizzazione della condotta criminosa, attraverso documentazione videofotografica o comunque idonea e che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le 48 ore dalla commissione del fatto.



Scuola di Formazione Politica

SENATORE ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

Sito: www.antoniodepoli.it

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



@antoniodepoli

